

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3012 del 29/06/2020
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta Millefili Srl, con sede legale in via C.Marx 35 a Carpi (MO) ; ISCRIZIONE al registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per l'impianto sito in Comune di Carpi ; Via C. Marx n. 35. - Foglio 120, Mappale 461 sub 3/5/8 - C.F. 81003350022 - P.IVA 02397170362 - PRATICA SINADOC: 7199/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3103 del 29/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta Millefilì Srl, con sede legale in via C.Marx 35 a Carpi (MO) – ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per l'impianto sito in Comune di Carpi – Via C. Marx n. 35. - Foglio 120, Mappale 461 sub 3/5/8 - C.F. 81003350022 - P.IVA 02397170362 -

PRATICA SINADOC: 7199/2020

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE - MODENA -

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae “Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia”;

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che:

tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett.a) legge n. 56/2014” che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 04/07/2019 si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città

Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex. art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014.

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 21/02/2020 al SUAP del Comune di Carpi e acquisita al protocollo di Arpae n. 29241/2020 del 24/02/2020, con la quale la ditta Millefilì Srl:

- chiede l'ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di Carpi – Via C. Marx n. 35;
- dichiara di avviare, decorsi 90 giorni dalla data dell'invio, l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05/02/1998;

Viste:

- la nota prot. ARPAE n. 43941 del 20/03/2020, con la quale è stato chiesto alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa;
- la nota prot. ARPAE n. 43466 del 19/03/2020 con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Carpi di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
- la nota prot. ARPAE n. 45929 del 25/03/2020 con cui la ditta ha comunicato l'intenzione di provvedere all'invio della documentazione richiesta non appena possibile, date le condizioni determinate dall'emergenza COVID-19 in corso;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, acquisita al protocollo con il n. 80303 del 04/06/2020, successivamente integrata con nota acquisita al protocollo con il n. 91691 del 25/06/2020 ;

Considerato che:

- la ditta Millefilì srl intende avviare un'attività di recupero rifiuti (R13) non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- l'attività di recupero di rifiuti prevista al punto 8.9 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. è svolta presso un edificio ubicato in Comune di Carpi (Mo) in Via C. Marx n. 35, Foglio 120, Mappale 461 sub 3/5/8;
- l'attività consiste nella messa in riserva di rifiuti costituiti da maglie in cashmere e fibra mista provenienti dalla raccolta di capi usati effettuata nei punti vendita di un marchio di abbigliamento. I rifiuti vengono conferiti e stoccati al piano terra di un edificio su due piani adibito ad uffici e magazzini per il deposito dei filati commercializzati;
- L'attività consiste esclusivamente nella messa in riserva dei rifiuti stessi (codice EER 20 01 11) che verranno inviati presso uno stabilimento autorizzato per il recupero vero e proprio; le maglie sono imballate in scatoloni da 1 m³, già suddivise per tipologia (cashmere o fibra mista); arrivati presso Millefilì, gli scatoloni vengono aperti per una verifica visiva del contenuto e controllo documentale, pesati, depositati nell'apposita area (indicata in planimetria), in attesa di essere inviati al centro per il trattamento;

- La pesatura avviene con bilancia da pavimento omologata;
- Le aree di stoccaggio e di controllo visivo dei rifiuti in ingresso sono delimitate da strisce colorate ben visibili a terra e da paletti con catenelle, oltre ad essere identificate da diversa segnaletica verticale. Tali zone sono dedicate esclusivamente al deposito dei rifiuti, pertanto, in caso di assenza di materiale da mettere in riserva, rimarranno vuote. I rifiuti saranno depositati all'interno dei loro scatoloni, posti su pallet appoggiati a terra, identificati con segnaletica riportante codice EER e descrizione;
- La superficie dell'area dedicata alla messa in riserva è di 122.5 m². La pavimentazione è in cemento liscio al quarzo. La zona antistante il portone di accesso all'area è munita di tettoia.
- All'esterno dell'edificio è presente un piazzale adibito a parcheggio e al transito dei mezzi per la consegna e il ritiro dei materiali. Il piazzale è delimitato da una recinzione con cancello automatico.

Dato atto che:

- la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui alle integrazioni prot. 80303 del 04/06/2020, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
- la relazione di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 29241/2020 del 24/02/2020 denominata: "Allegato 2 - Relazione tecnica";
- la ditta dichiara di essere in possesso dell'immobile destinato ad impianto di recupero rifiuti non pericolosi tramite contratto d'affitto, come risulta dalla copia del contratto d'affitto allegata all'istanza assunta agli atti con prot. n.29241/2020 del 24/02/2020;

Preso atto che nella tavola 3.4.1 del PTCP 2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);

Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 57990 del 21/04/2020 il Comune di Carpi ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, da cui risulta in particolare quanto segue: "per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, parere di conformità urbanistica in quanto non in contrasto con le norme attuative e lo strumento urbanistico generale vigente";

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento al cap. 14 di Piano, al punto 14.4 afferma che: "[...] In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive [...]";

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_19176_20200310), che attesta che a carico della ditta Millefili spa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 16/03/2020, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 44183 del 20/03/2020;

- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. n. 29241/2020 del 24/02/2020;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa per le finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.; in atti al prot. n. 29241/2020 del 24/02/2020;

Richiamate tutte le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Ing. Elena Manni attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta dott.ssa Barbara Villani, Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena su incarico dirigenziale conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L);
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n° 472 (lato Via Cagliostro scala L) e visibile sul sito web dell' Agenzia www.arpae.it ;

D E T E R M I N A

1. di iscrivere la ditta **Millefili srl** con sede legale nel Comune di MODENA (MO) – Via C.

Marx n. 35, al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione **CAR032**;

2. **di stabilire** che l'attività di recupero oggetto della presente iscrizione può essere esercitata presso l'impianto ubicato nel Comune di Carpi (MO) - Via C. Marx n. 35 - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
8.9	indumenti confezionati post consumo					Operazioni di recupero: R13
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
20 01 11	prodotti tessili	50	3	30	-	-
Subtotale		50	3	30	-	-
TOTALE		50	3	30	-	-

con le seguenti prescrizioni:

2.a) La ditta Millefilì srl deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a 3 t e le quantità massime annue, pari a 30 t, riportate in questo atto;

2.b) In caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;

2.c) lo stoccaggio dei materiali deve avvenire esclusivamente nelle aree indicate in planimetria dal proponente; i rifiuti stoccati devono essere individuati da apposita cartellonistica indicante il codice EER e devono essere separati tra loro con idonei sistemi di contenimento;

2.d) in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare ad Arpae SAC Modena:

- comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
- una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;

- di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
- copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
- copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
- adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

3. di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, la **planimetria** assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 80303 del 04/06/2020;

4. di precisare che:

4.a) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.

4.b) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

4.c) Durante le operazioni di carico e scarico dei diversi codici di rifiuti devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;

4.d) Durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

4.e) La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 del D.M. 05.02.98

4.f) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

5. di stabilire che la presente iscrizione ha validità fino al **20/02/2025** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno 90 giorni prima della data sopra indicata.

6. di informare che

ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta deve versare ad Arpae i diritti di iscrizione;

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella **classe 6** ai

sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350

Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.

Il controllo della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale sarà svolta dagli enti preposti.

Secondo quanto disposto dall'art. 26 Bis della L.132/2018, la ditta deve predisporre "un piano di emergenza interna" e deve inviare alla Prefettura di Modena le necessarie informazioni per la eventuale predisposizione del piano di emergenza esterno;

7. di fare salvo:

quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.1121/19;

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.

quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.

quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

i diritti di terzi ai sensi di legge.

8. di informare che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

9. di trasmettere copia del presente atto al SUAP del Comune di Carpi, alla ditta interessata, al Comune di Carpi, alla Polizia Provinciale e ad Arpae-Servizio Territoriale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

LA RESPONSABILE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DOTT.SSA BARBARA VILLANI



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.